

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
SEMPLIFICATO 2019 - 2021**

**Comune di Melle  
Provincia di Cuneo**

# **SOMMARIO**

## **PARTE PRIMA**

### **ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE**

#### **1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE**

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

#### **2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

#### **3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE**

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

#### **4. GESTIONE RISORSE UMANE**

#### **5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

## **PARTE SECONDA**

### **INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO**

- a) Entrate:
- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
  - Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
  - Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità
- b) Spese:
- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
  - Programmazione triennale del fabbisogno di personale
  - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
  - Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
  - Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi
- c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa
- d) Principali obiettivi delle missioni attivate
- e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali
- f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica
- g) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

# **D.U.P. SEMPLIFICATO**

## **PARTE PRIMA**

### **ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE**

# 1 - Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

## Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011 n. 326

Popolazione residente al 31/12/2017 n. 295

Nati nell'anno n. 02

Deceduti nell'anno n. 05

saldo naturale: - 03

Immigrati nell'anno n. 18

Emigrati nell'anno n. 15

Saldo migratorio: + 03

Saldo complessivo naturale + migratorio): 0

## Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 28

Strade:

strade extraurbane Km. 5

strade urbane Km. 30

strade locali Km. 10

strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC - adottato

SI

NO

Piano regolatore – PRGC - approvato

SI

NO

Piano edilizia economica popolare - PEEP

SI

NO

Piano Insediamenti Produttivi - PIP

SI

NO

## Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Depuratori acque reflue n. 01

Rete acquedotto Km. 30

Aree verdi, parchi e giardini hq. 1660

Punti luce Pubblica Illuminazione n. 54

Mezzi operativi per gestione territorio n. 02

Veicoli a disposizione n. 04

## 2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

### Servizi gestiti in forma diretta

- Servizio riscossione imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni;
- Servizio trasporto alunni;

### Servizi gestiti in forma associata

Il Comune ha affidato da alcuni anni tutte le funzioni all'Unione montana Valle Varaita ma, fatta eccezione per la centrale di committenza, per lo sportello unico e per la commissione per il paesaggio, le funzioni non sono state attivate.

### Servizi affidati a organismi partecipati

#### CONSORZI:

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE C.S.E.A.	RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	0,27 %
CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	SOCIO-ASSISTENZIALE	0,02 %
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI CUNEO	RICERCA – BIBLIOTECA - ARCHIVIO	0,144%

### 3 - Sostenibilità economico finanziaria

#### Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 64.922,33

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 64.922,33

Fondo cassa al 31/12/2016 € 97.036,90

Fondo cassa al 31/12/2015 € 141.795,61

Non si è fatto ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di cassa nel triennio precedente.

#### Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3- (b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
2017	8.289,70	417.788,39	1,98 %
2016	9.544,08	396.357,71	2,41 %
2015	11.333,06	409.939,08	2,76 %

#### Debiti fuori bilancio riconosciuti

Non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio.

**4 - Gestione delle risorse umane**

**Personale**

<b>AREA TECNICA</b>			
<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b>	<b>NECESSARI</b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1 (art. 1 comma 557 da altro ente – non di ruolo)

<b>AREA ECONOMICA-FINANZIARIA</b>			
<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b>	<b>NECESSARI</b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

<b>AREA DI VIGILANZA e TECNICA</b>			
<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b>	<b>NECESSARI</b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>
B	OPERAIO	1	1
C	ISTRUTTORE CON FUNZIONI DI VIGILANZA	1	0

<b>AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA</b>			
<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b>	<b>NECESSARI</b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

## **5 - Vincoli di finanza pubblica**

### **Rispetto dei vincoli di finanza pubblica**

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

L'Ente nell' esercizio 2016 ha acquisito spazi per € 89.894,00 nell'ambito dei patti regionali di cui alla D.G.R. n. 3403 del 06/06/2016.

# **D.U.P. SEMPLIFICATO**

## **PARTE SECONDA**

### **INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione<sup>1</sup>, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

## **A) ENTRATE**

### **Tributi e tariffe dei servizi pubblici**

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a evitare ulteriori pressioni tributarie sui medesimi soggetti che già pagano; di rilievo, gli accertamenti e verifiche attualmente in corso per quanto riguarda l'IMU, in modo da allargare la base imponibile.

### **Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale**

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti ovvero l'utilizzo di risorse già disponibili teoricamente, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione ha chiesto la concessione di spazi finanziari, attribuiti recentemente.

I mezzi finanziari necessari per le spese in conto capitale vengono reperiti principalmente dai fondi del Consorzio BIM (Bacino imbrifero montano).

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

Enti come Regione e Provincia, che nel passato erano i principali finanziatori degli investimenti per gli Enti pubblici, hanno di molto ridotto i contributi a favore dei Comuni;

Considerate le ridotte dimensioni dell'Ente, che conta una popolazione di circa 300 abitanti, e la conseguente difficoltà di reperire risorse proprie, risulta molto difficile effettuare degli investimenti e soprattutto poterne programmare la realizzazione.

### **Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità**

Non è previsto il ricorso all'indebitamento nel periodo considerato nel presente documento.

<sup>1</sup> Dare evidenza se il mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione

## **B) SPESE**

### **Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali**

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione delle entrate.

### **Programmazione triennale del fabbisogno di personale**

(D. Lgs. n. 75/2017 – Linee guida Dipartimento Funzione pubblica in fase di conseguimento dell'efficacia, per quanto non vincolanti per gli enti locali)

Premesso che:

- l'art. 2 del D. Lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

- l'art. 4 del D. Lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;

- l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del D. Lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

- l'art. 89 del D. Lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'art. 33 del D. Lgs. 165/2001 dispone: “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;

- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

Dato atto che il decreto 75/2017 ha particolarmente innovato in materia di programmazione del personale, sostituendo al sistema delle dotazioni organiche quello del piano triennale dei fabbisogni, da intendersi come somma dei "posti coperti" con il "personale assumibile", costituendo così la dotazione necessaria all'ente per lo svolgimento delle funzioni; tali piani del fabbisogno di personale devono essere redatti sulla base di linee di indirizzo definite con decreti di natura non regolamentare (articolo 6-ter, introdotto dal D. Lgs. 75/2017);

Dato atto, in merito alle Linee guida della Funzione pubblica sulla programmazione di personale, che l'ANCI ha recentemente chiarito che le stesse non hanno natura regolamentare, ma costituiscono un orientamento, in quanto è sempre salvaguardata l'autonomia organizzativa garantita dal Tuel. Pertanto, per le autonomie territoriali, nonostante la revisione dell'impostazione della dotazione organica, conservano efficacia le disposizioni di legge che contengono limitazioni alle spese di personale o ai budget assunzionali; l'Anci conferma quindi che le linee di indirizzo ministeriali non introducono un nuovo tetto di spesa. Per quanto concerne la decorrenza dell'applicabilità (facoltativa), l'Anci richiama il principio del tempus regit actum, secondo il quale, gli atti approvati prima dell'entrata in vigore dell'atto di indirizzo ministeriale conservano la loro efficacia. In pratica, gli effetti delle Linee Guida si vedranno con la programmazione 2019-2021;

Dato atto che già con riferimento al pregresso esercizio finanziario si è provveduto a declinare la programmazione di personale secondo le citate linee di indirizzo;

Considerato che stanti i vincoli di finanza pubblica e di bilancio dell'ente nonostante le carenze non risulta possibile integrare la dotazione di personale;

Rilevato che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente che così si dettagliano:

- Contenimento della spesa di personale;
- Facoltà assunzionali a tempo indeterminato;
- Lavoro flessibile;
- Procedure di stabilizzazione;
- Progressioni verticali;

## **A) RIDUZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE**

### A1. Normativa

Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge	Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti
--	---

27 dicembre 2006, n. 296	ambiti prioritari di intervento: b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
-----------------------------------	--

#### A2. Situazione dell'ente

Preso atto che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti.

**Ricordato che il valore di riferimento da rispettare è quello della spesa di personale del 2008, come da tabella agli atti;**

Dato atto che questo ente, con 296 abitanti, dovrebbe disporre di 1 dipendente ogni 59 abitanti (D.M. 10.04.2017), e dunque di almeno 5 dipendenti; ebbene, i dipendenti attualmente di ruolo sono 3; dall'agosto 2016, la convenzione di segreteria è passata a quattro Comuni (di cui uno con oltre 3.000 abitanti e con attribuzione di funzioni gestionali al segretario, e uno con oltre 10.000 abitanti); il servizio tecnico è svolto per qualche ora alla settimana da tecnico di altra P.A. in regime di articolo 1 comma 557 legge 311/2004.

Per contro gli adempimenti sono tali (stante anche l'ampio orario di apertura al pubblico della struttura, nonché la gestione da parte delle impiegate di Melle, sia nel periodo 2014-2015, sia nel periodo 2017-2018, anche del Comune di Valmala per assenza del 100% del personale di quest'ultimo ente), che risulta impossibile ormai provvedere a tutto.

Dato atto che tale situazione costituisce di fatto "forza maggiore", impeditiva ormai di assicurare la garanzia del disbrigo di pratiche amministrative e adempimenti tecnici nella loro integralità; il Comune opera in costante criticità ed emergenza, con costante rischio di non poter assolvere alle funzioni, anche per servizi a tutela costituzionale.

#### **B) FACOLTÀ ASSUNZIONALI**

Questo ente, < 1000 abitanti, può ancora avvalersi della sostituzione integrale al 100% a decorrere dall'anno successivo alle eventuali cessazioni.

Al momento non risultano però previste cessazioni.

#### **C) LAVORO FLESSIBILE**

Atteso poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del D. L. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

Richiamata la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce *"Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28."*;

Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del D. L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del D. L. 90/2014;

Richiamata la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui *"Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni"*;

Preso atto pertanto che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, D. L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, legge 296/2006;

Richiamato il nuovo *comma 2*, dell'articolo 36, del D. Lgs. 165/2001 – come modificato dall'art. 9 del D. Lgs. 75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi *esclusivamente* per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali.

Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga.

Dato atto, inoltre, di quanto segue:

- unico rapporto di lavoro a tempo determinato esistente: ufficio tecnico comunale, consistente in un tecnico dipendente di altra P.A. in rapporto con il Comune di Melle ai sensi art. 1 comma 557 legge 311/2004 per alcune ore alla settimana. Tale servizio (salve future diverse determinazioni nell'ambito della costituenda Unione di Comuni) è indispensabile per questo Ente e non diversamente fungibile. Trattasi di spesa assolutamente indispensabile pena la non operatività del servizio tecnico (che non dispone di altro personale);
- senza la presenza di un tecnico, si andrebbe a pregiudicare la funzionalità stessa dei servizi istituzionali e di rilievo costituzionale ed essenziale (adempimenti in ordine a viabilità, ambiente, patrimonio, opere pubbliche, edilizia ed urbanistica); vedasi anche sul punto, Corte dei Conti Campania, fascicolo istruttorio n. 2012/03026: "... in conclusione si evince che le norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli Enti locali, pur se riconosciute nell'ambito dei principi fondamentali di contenimento della finanza pubblica, non possono comprimere i diritti infungibili e funzioni fondamentali"); l'ufficio tecnico non ha altri addetti; peraltro il rapporto esistente presso l'ente non costituisce rapporto a tempo determinato di tipo aggiuntivo, bensì sta rimpiazzando, in via transitoria, quello che era un rapporto, convenzionato, a tempo indeterminato, per il servizio tecnico; con l'attuale assetto organizzativo (non modificabile se non con l'attuazione da parte dell'Unione montana dei servizi associati, come già noto alla stessa), non sono possibili altri accorgimenti; d'altra parte le restanti voci di spesa a tempo determinato (LPU, LSU) sono strettamente contenute entro il limite predetto;
- **le gravi e documentate esigenze di provvista, rendono comunque sempre applicabile la rideterminazione del limite di spesa per personale a tempo determinato, secondo le più recenti interpretazioni (vedasi parere Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia n. 3/2018/PAR sulla base delle indicazioni della Sezione Autonomie della Corte dei Conti espresse con delibera n. 1/2017), il tutto come da prospetto agli atti;**
- è stata attivata la costituzione di un ufficio unico a fini istruttori con il Comune di Valmala, rimodulando l'assetto retributivo di parte del restante personale, rivedendo altresì la convenzione di segreteria (ora comprendente entrambi i Comuni);
- il tetto di spesa di personale riferito a pregressi esercizi (dapprima 2004, ora 2008), non è detto risulti sempre alla portata per questo ente (**anche se in questo momento lo è**), in relazione al fatto che il Comune non può funzionare in mancanza di un minimo di servizio tecnico; eventuali provvedimenti riorganizzativi potranno peraltro essere valutati in occasione dell'attivazione delle forme associative al momento previste (Unione di Comuni, comprendente anche il Comune di Melle), ma sugli stessi al momento non sono ipotizzabili previsioni, non dipendendo autonomamente solo da questo Ente; tale assetto organizzativo è funzionale a garantire la minima operatività dell'ente, senza la quale non è possibile assolvere alle funzioni essenziali del medesimo; il volume di spesa previsto per l'anno 2019 inoltre tiene conto della necessità di assicurare l'erogazione degli emolumenti dovuti in base ad accordi e provvedimenti pregressi; il segretario ha evidenziato in proprie relazioni che gli uffici, oberati come sono dagli adempimenti, sempre più schiacciati e indifferenziati rispetto a quelli previsti per i comuni più grandi, non hanno, per tali motivi di forza maggiore, la materiale possibilità di seguire ogni adempimento, per cui sussiste oggettiva carenza di personale;
- peraltro il Comune ha compreso ulteriormente la spesa di personale, allo scopo di convergere lo sforzo su tale obiettivo, passando da una gestione del servizio tecnico in convenzione a tempo indeterminato, ad un rapporto ex art. 1 comma 557 legge n. 311/2004, a tempo determinato, parziale.

Si dà atto del parere Ancitel 12.12.2012 "Comuni, personale, utilizzazioni, termini", in ordine al fatto che l'art. 1, comma 557, legge 311/2004 non pone termini di durata temporale, circa la

prosecuzione di quel tipo di rapporti a tempo determinato e ritenuto che anche le limitazioni circa intervalli temporali nei rapporti a tempo determinato (ove si ritenga che tale normativa si applichi integralmente agli enti pubblici) non siano pertinenti alla fattispecie, che non riguarda l'attivazione di precariato nel senso vero del termine, bensì di collaborazioni con persone già dipendenti di altri enti.

Si evidenzia del resto che la disposizione di che trattasi è norma speciale, posta in essere allo specifico scopo di consentire la gestione da parte degli enti di minore dimensione, in forma efficace ed efficiente.

Si dà atto che analogo ragionamento può farsi in relazione al disposto del comma 6 dell'art. 34 del D. Lgs. n. 165/2001, considerata la specialità della disposizione del comma 557 citato.

#### **D) PROGRESSIONI VERTICALI**

Non essendo previste cessazioni, la fattispecie non dovrebbe ricorrere (art. 22, comma 15, del D. Lgs. 75/2017).

Dato atto che, in merito alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all'art. 33 del D. Lgs. 165/2001, è stata adottata la deliberazione di aggiornamento della Giunta n. 49 in data 31 luglio 2017.

Dato atto che in si espone in allegato il fabbisogno di personale costituito, a fine figurativo, dalla dotazione organica da ultimo aggiornata, e dalle figure oggetto di programmazione secondo la declinazione del D. Lgs. n. 75/2017; il fabbisogno come risultante dalle tabelle, va integrato con quanto sopra previsto.

Richiamato l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui “*A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate*”;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**IN QUANTO SOPRA E PIU' SOTTO RIPORTATO  
CONSTA  
IL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) che  
dispone:**

1. Si richiama integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. Si dispone il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2019/2021, come in premessa indicato, specificando che:

- a) tutte le assunzioni previste costituiscono fabbisogni prioritari/emergenti e professionalità infungibili, stante la assoluta e grave carenza di personale come in premessa specificata;
- b) le assunzioni previste non sono fondate su logiche di sostituzione bensì su maggiore inclinazione e sensibilità verso le nuove professioni e competenze professionali necessarie per rendere più efficiente e al passo con i tempi l'organizzazione del lavoro e le modalità anche di offerta dei servizi al cittadino, anche attraverso nuove tecnologie. In via esemplificativa si prevede che le assunzioni presso servizio tecnico siano orientate su soggetti in possesso di adeguato bagaglio formativo di utilizzo delle tecnologie applicate all'ufficio tecnico;
- c) il personale comunale che si ipotizzerebbe di assumere, ove ne ricorressero i presupposti di vincoli di finanza pubblica e di bilancio, svolgerebbe funzioni e attività istituzionali e di core business, mentre attività di supporto e di back office potranno essere ulteriormente esternalizzate e affidate mediante servizi; in particolare potranno essere esternalizzate attività di supporto tecnico (servizi) alla redazione di documenti contabili (stati patrimoniali, conto consolidato, ecc.), conto annuale, progettazioni e direzione lavori, servizi di allertamento e reperibilità tecnica, manutenzioni;
- e) rapporto con la vecchia dotazione organica: le linee guida del DPF prevedono che “per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa di personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente”; “nel rispetto dei suddetti indicatori di spesa potenziale massima, le amministrazioni, nell'ambito del PTFP, potranno quindi procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai propri fabbisogni programmati, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Tale rimodulazione individuerà quindi volta per volta la dotazione di personale che l'amministrazione ritiene rispondente ai propri fabbisogni e che farà da riferimento per l'applicazione di quelle disposizioni di legge che assumono la dotazione o la pianta organica come parametro di riferimento”;

3. Di dare atto che in allegato si riporta il piano dei fabbisogni, comprensivo a meri fini ricognitori della dotazione organica dell'ente da ultimo aggiornata, tenuto conto del personale in servizio e del personale che si prevede di assumere ove ne ricorrano in futuro le condizioni; si evince anche la neutralità finanziaria della programmazione.

4. Di ribadire, come in premessa, l'amplia flessibilità di mansioni, ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001, e che l'assegnazione delle risorse umane alle varie posizioni è meramente orientativa e non vincolante;

5. Di assumere ampia riserva di ulteriori eventuali determinazioni modificative del presente programma che si rendessero necessarie in ragione di successive disposizioni normative o esigenze organizzative.

6. Di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2019-2021 ovvero richiede, prima dell'attivazione, il reperimento delle risorse finanziarie; ciascuna attivazione assuntiva presuppone specifico atto che dia conto della sussistenza delle condizioni di finanza pubblica per l'assunzione stessa.

7. Di disporre che l'attuazione delle presenti determinazioni programmatiche dovrà, comunque, essere improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa ai sensi di legge e in ragione di ciò, preliminarmente agli atti esecutivi dovranno essere disposti da parte dei responsabili

**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021**

e dagli organi di controllo interno le necessarie verifiche in tal senso, comprese le verifiche dei presupposti indicati in premessa, e non escludendo, ove occorrono, ulteriori determinazioni da parte di questo organo.

<i><b>Q.F.</b></i>	<i><b>NECESSARI</b></i>	<i><b>IN SERVIZIO NUMERO</b></i>
A		
B	1	1
C	1	
D	3	2 (+ 1 rapporto art. 1 comma 557)
Dir.		
Segr.		

Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso  
 di ruolo n. 03  
 L. 311/04 art. 1 c. 557 n. 01

<i><b>AREA TECNICA</b></i>			
<i><b>Q.F.</b></i>	<i><b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b></i>	<i><b>NECESSARI</b></i>	<i><b>N° IN SERVIZIO</b></i>
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1 (art. 1 comma 557 da altro ente – non di ruolo)

<i><b>AREA ECONOMICA-FINANZIARIA</b></i>			
<i><b>Q.F.</b></i>	<i><b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b></i>	<i><b>NECESSARI</b></i>	<i><b>N° IN SERVIZIO</b></i>
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

<i><b>AREA DI VIGILANZA e TECNICA</b></i>			
<i><b>Q.F.</b></i>	<i><b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b></i>	<i><b>NECESSARI</b></i>	<i><b>N° IN SERVIZIO</b></i>
B	OPERAIO	1	1
C	ISTRUTTORE CON FUNZIONI DI VIGILANZA	1	0

<i><b>AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA</b></i>			
<i><b>Q.F.</b></i>	<i><b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b></i>	<i><b>NECESSARI</b></i>	<i><b>N° IN SERVIZIO</b></i>
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

Per quanto riguarda la programmazione di personale per il triennio 2019-2021, si possono esporre le seguenti considerazioni:

I Comuni di Valmala e Melle hanno attivato un'iniziativa sperimentale, volta a utilizzare nell'ambito di un "ufficio unico amministrativo" il proprio personale impiegato amministrativo e contabile. L'iniziativa è sorta da una situazione di necessità, determinata, per il Comune di Valmala, dall'assenza prevista per un lungo periodo dell'unica unità di personale. La particolare sinergia tra le lavoratrici, il comune interesse delle stesse a far funzionare la macchina amministrativa, la consapevolezza che affrontare le sfide organizzative non deve costituire un temuto obbligo, quanto l'aprirsi magari di nuove opportunità, ha determinato una situazione particolarmente positiva.

L'iniziativa sarebbe dovuta servire per collegare temporalmente la fase precedente alla fase di attivazione delle funzioni dell'Unione montana, ma così al momento non è stato; si auspica che l'esempio di questa "buona pratica" possa essere colta dall'Unione in modo da assicurarne la replicabilità per ulteriori realtà della Valle Varaita.

L'esperienza tra Valmala e Melle dovrebbe terminare con il 31.12.2018, in quanto dal 01.01.2019 dovrebbe essere efficace la fusione per incorporazione del Comune di Valmala nel Comune di Busca.

Non sono previste assunzioni di personale a tempo indeterminato, peraltro non possibili rispetto alle criticità finanziarie, mentre per quanto concerne le assunzioni a tempo determinato e i rapporti di collaborazione, si intende assicurare la funzionalità del servizio tecnico mediante i rapporti già in essere ex art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004.

In definitiva:

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.
2. E' approvato l'aggiornamento al programma per il fabbisogno del personale, come segue:
  - non attivazione di ulteriori rapporti a tempo determinato o assunzioni rispetto alla situazione in essere, salve cause di forza maggiore, tenuto conto della criticità di spesa evidenziata, e salva la prosecuzione dell'ufficio unico in convenzione per le motivazioni e finalità di cui in premessa;
  - utilizzo lavoratori di altro ente ex art. 14 CCNL 22.01.2004 in relazione a necessità operative, eventualmente attraverso scambi di prestazioni lavorative;
  - si fanno salvi diversi provvedimenti, in relazione al grado di attuazione dell'Unione dei Comuni, in corso di formalizzazione, o a diverse ulteriori esigenze;
  - eventuali iniziative in ambito socio-lavoristico (LSU), lavoro accessorio, borse lavoro, tirocini, LPU) a scopo di tutela della gestione e del patrimonio dell'ente e per finalità sociali.

### **Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi**

In merito alle spese per beni e servizi, non si prevedono spese di ammontare singolarmente superiore ad euro 40.000.

### **Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche**

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata ad assicurare servizi primari alla popolazione: in particolare avendo approvato il piano di autocontrollo viario a fine preventivo, è indispensabile assicurare una corretta manutenzione stradale periodica. In tale contesto, l'Amministrazione assicura il ripristino e l'eliminazione delle criticità che ricorrono lungo le strade e piazze comunali, con la maggior parte delle risorse a disposizione. Non rilevano al momento interventi eccedenti euro 100.000,00.

### **Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi**

Gli investimenti attualmente in corso di esecuzione verranno ultimati entro la fine del corrente esercizio.

## **C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA**

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica si rinvia alle relative delibere.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad evitare l'anticipazione, per evitare il blocco degli investimenti ed oneri finanziari.

## **D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE**

**OBIETTIVO STRATEGICO 1: garantire l'ordinaria gestione del servizio pur in un contesto (dettato da disposizioni nazionali) di quasi impossibile strategia politica, gestionale e operativa.** Dunque: far funzionare la P.A. nonostante la P.A. e il taglio delle risorse pubbliche.

**OBIETTIVO STRATEGICO 2: mobilità, territorio, ambiente: pur nelle criticità di cui all'obiettivo 1, promuovere il miglioramento della viabilità (urbana e rurale), innalzando i livelli di sicurezza, la fruibilità e vivibilità degli spazi urbani, e puntando sulla qualità ambientale.** A titolo indicativo possono far parte di questo obiettivo strategico i seguenti obiettivi del piano obiettivi: programmazione investimenti di miglioramento generale della viabilità, riconfigurazione elementi di arredo urbano, il tutto con impatti positivi tra loro integrati (es.: una strada appena asfaltata migliora lo spazio urbano, e induce l'utente a essere più attento anche nella gestione dei rifiuti), vigilanza sull'attuazione della nuova scheda di servizi appalto rifiuti decorrente dal 1.9.2018.

**OBIETTIVO STRATEGICO 3: sicurezza e inclusione sociale: assicurare tutele crescenti delle fasce deboli della popolazione, attiva e non attiva, anche mediante iniziative di valorizzazione e coinvolgimento.** Possono far parte di questo obiettivo strategico numerosissimi obiettivi del piano obiettivi: dalla promozione del volontariato, LSU, cantieri di lavoro, l'attenzione ai giovani anche mediante iniziative di sensibilizzazione e di promozione, alternanza scuola lavoro.

**OBIETTIVO STRATEGICO 4: sviluppo e promozione.**

Melle è un Comune montano che ha tra i suoi punti di forza le eccellenze ambientali e peculiarità gastronomiche, culturali, sportive e ricreative, il patrimonio agricolo e boschivo, oltre che l'ubicazione geografica, proprio lungo la strada di valico del Colle dell'Agnello, verso la Francia (confine di Stato). Occorre valorizzare tali peculiarità attraverso sinergie con gli altri attori del territorio (Unione montana e tramite essa partner transfrontalieri, Città di Saluzzo – centro attrattore di zona, Provincia, Gal, Bacino imbrifero montano, Associazioni di categoria) in modo da creare occasioni di sostenibilità per le attività locali.

**OBIETTIVO TRASVERSALE 5: anticorruzione e trasparenza.**

Il decreto legislativo n. 97/2016 ha innovato in maniera significativa per quanto concerne la tematica dell'anticorruzione, stabilendo che le disposizioni relative alla trasparenza costituiscano una specifica sezione del piano anticorruzione.

Vi è inoltre l'obbligo di indicare obiettivi strategici al riguardo; non solo, ma il nuovo PNA (piano nazionale anticorruzione) ha fornito anche diverse indicazioni specifiche, per quanto concerne l'ente locale, in merito al "Governo del territorio".

In tale contesto, obiettivi strategici possono essere individuati come segue:

- misure volte a prevenire fatti lesivi per l'ente: controlli incrociati di "prima verifica" tra uffici e servizi, stante l'oggettiva impossibilità di rotazione del personale; segmentazione procedimentale per gli ambiti oggettivamente a maggior rischio; formazione "mirata" con riferimento anche alla normativa sanzionatoria relativa; sistemi di automatismo in ambiti particolari (es. nell'individuazione dei contribuenti da sottoporre ad accertamenti);
- misure volte a potenziare la conoscenza dei procedimenti: obbligo di informare il cittadino utente circa lo sviluppo dell'iter procedimentale e la presumibile durata; coinvolgimento dell'organo di indirizzo nell'aggiornamento del Piano anticorruzione e trasparenza;
- per quanto concerne l'ambito "Governo del territorio": adesione alle proposte di misura indicate nel nuovo PNA

- ulteriore collegamento performance/anticorruzione;
- a margine delle sedute di consiglio comunale, nell'ambito delle "comunicazioni del Sindaco", informative al pubblico e alla stampa circa iniziative e attività;

## **E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI**

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. E' bene non dimenticare che la dismissione di un bene patrimoniale può costituire una importante fonte finanziaria da utilizzare proprio per il perseguimento di finalità di lungo respiro.

Non sono previste alienazioni, salvo regolarizzazioni catastali, eventualmente mediante permuta, in modo da non gravare sulle finanze dell'ente, o di gravare nella misura minima possibile.

Il Comune intende proseguire il proficuo piano di valorizzazione del proprio patrimonio boschivo e pastorizio.

Ciò avverrà principalmente con la ricognizione di usi civici, livelli, boschi, con:

- prosecuzione pratiche di affrancazione;
- Concessione lotti boschivi;
- Richiesta all'Unione montana di elaborazione piano forestale, tenendo conto anche delle possibilità di finanziamento offerte dai fondi europei.

Il Comune d'altra parte non ha più alcun interesse a conservare la qualità di concedente dei fondi gravati da livello, trattandosi di concessioni prive di alcuna utilità pratica, mentre vi è un interesse notevole a conoscere la sussistenza, l'entità, l'estensione dell'uso civico/livelli, poiché da esso derivano importanti conseguenze circa la destinazione e la valorizzazione dei terreni.

D'altra parte la ricognizione degli usi civici è elemento imprescindibile anche per le varianti generali al piano regolatore.

Altro elemento strategico è l'acquisizione in proprietà dell'area camper, in quanto solo con la disponibilità completa dell'area risulta possibile attivare forme di valorizzazione del bene compatibili con durata pluriennale e con una vera progettazione integrata.

## **F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)**

E' stato definito il Gruppo di Amministrazione Pubblica (G.A.P.).

## **G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)**

Premesso che:

- la legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) all'art. 2, commi da 594 a 599, aveva imposto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di adottare piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

- il comma 595, in particolare, stabiliva l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui si dovesse assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità anche ai fini di una corretta e puntuale esecuzione dell'attività amministrativa e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

- ritenuto di dover procedere, in questa sede, all'approvazione di piano di razionalizzazione delle spese di gestione per il triennio 2018/2020, sempre rapportato alle ridotte dimensioni di questo Ente ed all'esiguità delle sue strutture;

Dato atto inoltre che:

La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)" all'art. 2 comma 594 prevede, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture da parte delle amministrazioni pubbliche, l'adozione di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Considerate le ridotte dimensioni dell'ente (poco meno di 300 abitanti), la sua posizione geografica (media montagna) e le esigue strutture a disposizione, già fortemente contenute in termini di spese e razionalizzazione dell'utilizzo, si ritiene sufficiente adottare un piano sintetico che affronti per sommi capi quanto previsto dalla normativa in parola.

### **DOTAZIONE STRUMENTALI**

Gli uffici comunali hanno in dotazione le attrezzature necessarie a svolgere i propri compiti, in particolar modo gli attuali strumenti informatici (n. 5 pc – n. 2 stampanti di cui uno con funzioni anche di fotoriproduttore); nel corso del 2017 si è provveduto all'acquisizione di sistema server per maggiore sicurezza informatica.

L'utilizzo di tali strumenti, è ovviamente finalizzato alle effettive necessità d'ufficio.

Al fine di garantire il regolare funzionamento dei sistemi telematici, si mantiene come già in essere, la dotazione di appositi software "antispam" e antivirus", onde evitare problematiche a livello di hardware e software.

Ci si è dotati di backup per la sicurezza informatica.

Questo ente, inoltre, ha in dotazione n. 2 apparecchi di telefonia mobile assegnati rispettivamente al Sindaco pro tempore ed all'operatore tecnico esterno al fine di assicurare, in considerazione della esiguità numerica del personale dipendente, della particolare posizione geografica del Comune e della morfologia del territorio, una pronta reperibilità e un corretto e funzionale svolgimento della attività istituzionale.

L'amministrazione verifica il corretto utilizzo delle utenze, monitora periodicamente le spese telefoniche sostenute in base all'ammontare delle fatture ricevute ed eventualmente consulta l'elenco chiamate effettuate, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, con facoltà di chiedere chiarimenti all'utente.

### **AUTOVETTURE DI SERVIZIO**

Il parco macchine comunale ha in dotazione:

- n. 1 autovettura Fiat Panda 4x4 adibita ai vari servizi istituzionali;
- n. 1 scuolabus per il trasporto alunni (oltre a scuolabus rimpiazzato, da destinare a diversi utilizzi);
- n. 1 motocarro per servizi tecnici.

L'autovettura è indispensabile per assicurare i sopralluoghi sul territorio, le missioni nei Comuni o uffici lontani da questo piccolo centro montano, il monitoraggio del territorio, e risulta particolarmente idonea per spostamenti su strade sterrate e/o nella stagione invernale, su strade innevate.

Essa viene adibita pertanto essenzialmente anche a attività di protezione civile, nel contesto detto, essendo utilizzata per monitoraggio e sopralluoghi sul territorio.

L'utilizzo dei mezzi pubblici è diseconomico secondo un'analisi costi-benefici, viste le difficoltà di comunicazione che presenta il Comune di Melle, ubicato in media Valle Varaita, con corse dei mezzi pubblici molto limitate.

## **BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO**

L'Amministrazione deve valorizzare nel miglior modo il patrimonio immobiliare comunale disponibile ed ottenere, la miglior resa anche in termini economici o sociali.

L'ente dispone di n. 4 alloggi adibiti ad housing sociale, attualmente tutti occupati per dette finalità.

L'ala comunale, chiusa, può essere concessa a favore di iniziative per la popolazione e la promozione turistica del territorio.

Il Comune dispone altresì di un ex edificio scolastico, in parte occupato dall'ufficio postale e da ambulatorio medico, che è stato individuato per l'intervento che sarà attuato dall'Unione montana quale ricetto a fini turistici.

Inoltre dispone del c.d. "vecchio palazzo comunale", attualmente adibito a sede dell'Associazione Tavio Cosio nonché a magazzino comunale, oltre che a sede dell'Associazione nazionale Alpini.

L'ente dispone inoltre di area camper con fabbricato, attualmente in affidamento gestionale a terzi, con canone al Comune.